



CREDEMVITA

# KEY MAN

Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico senza visita medica (tariffa 60023)

**Il presente fascicolo informativo contenente i seguenti documenti**

- **Nota Informativa**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

**Credemvita fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO**

Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - [www.credemvita.it](http://www.credemvita.it) - [info@credemvita.it](mailto:info@credemvita.it)



## KEY MAN

Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico senza visita medica (TARIFFA 60023)

# NOTA INFORMATIVA

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, **Credemvita**), facente parte del Gruppo Credito Emiliano, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.100105.

Sede Legale e Direzione Generale	: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia – Italia.
Telefono	: 0522 586000
Fax	: 0522 452704
Internet	: <a href="http://www.credemvita.it">www.credemvita.it</a>
Posta elettronica	: <a href="mailto:info@credemvita.it">info@credemvita.it</a>

L'incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di Credemvita è stato conferito alla Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monterosa, 91 – 20149 Milano.

La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall'Organo di controllo, Banca d'Italia, costituito da nr. 16 società ed iscritto al n. 20010 dell'Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

Il Gruppo Bancario Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, investment banking, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99

Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Emiliano S.p.A. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l'attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all'Albo delle banche al nr. 5350

Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta).

### 2. Conflitto di interessi

Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:

- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all'offerta e all'esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all'attività di gestione delle polizze e all'attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

La distribuzione del prodotto "Key Man" può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano e, in tali casi, si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Credemvita appartiene al Gruppo Credito Emiliano ed è controllata direttamente da Credito Emiliano S.p.A., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.

Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La durata del presente contratto viene fissata dal Contraente tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 20 anni. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore ai 65 anni; in ogni caso l'età dell'Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.

Questo contratto di assicurazione garantisce, a fronte del pagamento di un premio unico, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati nel caso che il decesso dell'Assicurato avvenga prima della scadenza del contratto.

Poiché il premio unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

#### **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

Come precedentemente specificato, il presente contratto garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

L'ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- capitale assicurato iniziale;
- durata del contratto;
- tasso effettivo periodico.

Più precisamente il capitale assicurato, nel corso di ciascun periodo di durata contrattuale, sarà uguale al debito residuo di un prestito (il cui valore coincide con il "capitale assicurato iniziale") rimborsabile, nel regime dell'interesse composto, mediante rate costanti posticipate (la cui frequenza coincide con la "frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale") sulla base del "tasso effettivo periodico" (ammortamento alla francese).

A titolo esemplificativo si indicano nella tabella seguente i valori dei capitali assicurati nel periodo compreso fra la data di decorrenza e la data di scadenza per un contratto avente le seguenti caratteristiche:

capitale assicurato iniziale	: 100.000 euro
data di decorrenza del contratto	: 1 gennaio 2009
data di scadenza del contratto	: 1 gennaio 2011
tasso annuo nominale	: 4%
frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale	: mensile
tasso effettivo periodico	: 0,333% (4% diviso per 12)

Periodo e Capitale assicurato	Periodo e Capitale assicurato
1 gennaio 31 gennaio 2009 ..... 100.000 euro	1 gennaio 31 gennaio 2010 ..... 50.998 euro
1 febbraio 28 febbraio 2009 ..... 95.990 euro	1 febbraio 28 febbraio 2010 ..... 46.825 euro
1 marzo 31 marzo 2009 ..... 91.968 euro	1 marzo 31 marzo 2010 ..... 42.639 euro
1 aprile 30 aprile 2009 ..... 87.932 euro	1 aprile 30 aprile 2010 ..... 38.438 euro
1 maggio 31 maggio 2009 ..... 83.883 euro	1 maggio 31 maggio 2010 ..... 34.224 euro
1 giugno 30 giugno 2009 ..... 79.820 euro	1 giugno 30 giugno 2010 ..... 29.996 euro
1 luglio 31 luglio 2009 ..... 75.743 euro	1 luglio 31 luglio 2010 ..... 25.753 euro
1 agosto 31 agosto 2009 ..... 71.653 euro	1 agosto 31 agosto 2010 ..... 21.497 euro
1 settembre 30 settembre 2009 ..... 67.550 euro	1 settembre 30 settembre 2010 ..... 17.226 euro
1 ottobre 31 ottobre 2009 ..... 63.432 euro	1 ottobre 31 ottobre 2010 ..... 12.491 euro
1 novembre 30 novembre 2009 ..... 59.301 euro	1 novembre 30 novembre 2010 ..... 8.641 euro
1 dicembre 31 dicembre 2009 ..... 55.156 euro	1 dicembre 31 dicembre 2010 ..... 4.328 euro

**Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'importo del premio unico.**

**Credemvita non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:**

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;**
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;**
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.**

**SI INVITA IL CONTRAENTE AD UNA ATTENTA LETTURA DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA "DICHIARAZIONE STATO DI BUONA SALUTE DELL'ASSICURATO" CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

#### **4. Premi**

Il Contraente paga un premio unico anticipato, la cui entità dipende da:

- età dell'assicurato alla data di decorrenza del contratto;
- sesso dell'assicurato;
- capitale assicurato iniziale;
- durata del contratto;
- tasso annuo nominale;
- frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale;
- lo stato di salute e le abitudini di vita dell'assicurato.

Presupposto per la corretta determinazione del premio unico è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato. E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel modulo di buona salute siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.

Il pagamento del premio unico avviene mediante addebito sul conto corrente del Contraente.

E' possibile che particolari condizioni di salute dell'Assicurato modifichino l'ammontare del premio unico dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell'entità dell'aumento e Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato nella proposta di assicurazione solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni degli importi del premio unico richiesti per specifiche combinazioni di età dell'Assicurato alla data di decorrenza contrattuale, sesso dell'Assicurato, capitale assicurato iniziale, durata del contratto.

Tutte le esemplificazioni sono effettuate con una ipotesi di tasso annuo nominale del 4,00% e frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale mensile (tasso effettivo periodico =  $4,00\% / 12 = 0,333\%$ ).

### Assicurazione temporanea in caso di morte (capitale assicurato decrescente) Importi del premio UNICO in Euro

Capitale assicurato iniziale € **50.000**

Sesso maschile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	435,29	637,16	856,92	1.136,63
35	431,18	664,31	974,00	1.408,85
40	487,70	842,35	1.342,75	2.057,46
45	649,86	1.234,92	2.065,35	3.255,68
50	919,56	1.896,70	3.288,59	5.189,45

Sesso femminile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	304,61	393,73	505,25	656,20
35	323,97	448,13	618,93	855,39
40	367,74	564,63	835,57	1.204,96
45	460,96	773,76	1.196,95	1.777,83
50	589,22	1.076,72	1.744,30	2.671,02

Capitale assicurato iniziale € **100.000**

Sesso maschile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	645,58	1.049,33	1.488,85	2.048,26
35	637,35	1.103,62	1.723,00	2.592,70
40	750,41	1.459,69	2.460,51	3.889,92
45	1.074,73	2.244,85	3.905,69	6.286,36
50	1.614,12	3.568,40	6.352,19	10.153,91

Sesso femminile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	384,23	562,47	785,50	1.087,40
35	422,95	671,27	1.012,86	1.485,79
40	510,47	904,26	1.446,15	2.184,92
45	696,93	1.322,53	2.168,89	3.330,66
50	953,44	1.928,43	3.263,59	5.117,04

Capitale assicurato iniziale € 200.000

Sesso maschile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	1.066,16	1.873,65	2.752,69	3.871,52
35	1.049,71	1.982,25	3.221,00	4.960,40
40	1.275,82	2.694,38	4.696,02	7.554,84
45	1.924,45	4.264,69	7.586,38	12.347,71
50	3.003,24	6.911,79	12.479,37	20.082,81

Sesso femminile

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	543,45	899,94	1.345,99	1.949,80
35	620,90	1.117,54	1.800,72	2.746,57
40	795,94	1.583,53	2.667,30	4.144,84
45	1.168,85	2.420,05	4.112,79	6.436,32
50	1.681,89	3.631,87	6.302,18	10.009,09

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti allo stato di salute dell'assicurato, che possono essere effettuate dall'impresa solo dopo che l'assicurato abbia compilato la dichiarazione "stato di buona salute" e, ove necessario, abbia reso le ulteriori informazioni necessarie (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

## 5. Opzioni contrattuali

Il presente contratto non prevede opzioni.

## C. INFORMAZIONI SUI SCONTI E REGIME FISCALE

### 6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.

### 7. Regime fiscale

Questa forma di assicurazione sulla vita, dà attualmente diritto, nell'anno in cui è stato corrisposto il relativo premio unico, ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle condizioni e nei limiti del "plafond" di detraibilità fissati dalla legge.

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'Irpef e dall'imposta di successione.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base della delega rilasciata dal Contraente all'atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il conto corrente del Contraente stesso; tale addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, a condizione che Credemvita abbia addebitato, sulla base di apposita delega rilasciata dal Contraente all'atto della firma della proposta di assicurazione, il premio unico dovuto sul conto corrente del Contraente medesimo.

Credemvita addebiterà il premio unico dovuto solo se accetterà di assumere il rischio.

In caso di rifiuto dell'assunzione del rischio ovvero nel caso in cui si renda necessario effettuare degli accertamenti sanitari, Credemvita invierà tempestivamente al domicilio del Contraente lettera con l'evidenza del rifiuto dell'assunzione del rischio ovvero degli accertamenti richiesti.

## 9. Riscatto

Per il presente contratto non sono previsti valori di riscatto.

## 10. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino alla data di decorrenza del contratto; in tale caso Credemvita non addebiterà il premio unico sul conto corrente indicato dal Contraente.

Per l'esercizio della revoca della proposta non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

## 11. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale al premio unico versato.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

## 12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.

**Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del c.c.**

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art.13 delle Condizioni di assicurazione.

## 13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

## 15. Reclami

Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l'intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l'inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:

Credemvita S.p.A.  
 Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia  
 Fax n. 0522 452704  
 E-mail: [reclami@credemvita.it](mailto:reclami@credemvita.it)

In relazione alle polizze e alle operazioni di cui ai rami I, II, IV e VI di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7. settembre 2005, n. 209, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di

riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

L'ISVAP è altresì competente per i reclami relativi alle polizze e alle operazioni di cui ai rami III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, qualora gli stessi abbiano ad oggetto questioni attinenti:

- al contratto (e non anche alla trasparenza dell'informativa);
- al comportamento di agenti, mediatori (e loro collaboratori) e produttori diretti;
- al comportamento delle imprese di assicurazione, al di fuori dei casi di vendita diretta.

Al di fuori di quanto previsto nel precedente capoverso, l'Autorità preposta alla vigilanza sull'attività svolta in merito alle assicurazioni sulla vita, limitatamente ai rami III e V di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 è CONSOB. Recapito dell'Autorità di Vigilanza è Consob Via G.B. Martini, 3 Roma.

#### **16. Informativa in corso di contratto**

Credemvita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto con riferimento agli elementi contenuti nella presente Nota Informativa.

**Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.**

Giuseppe Rovani



Direttore Generale

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## di KEY MAN (TARIFFA 60023)

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art.1 - Obblighi della Società

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

#### Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

#### Art.3 - Diritto di recesso e revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 – 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale al premio unico versato.

Il Contraente può altresì revocare la proposta fino alla data di decorrenza del contratto; in tale caso Credemvita non addebiterà il premio unico sul conto corrente indicato dal Contraente.

Per l'esercizio del diritto di recesso o di revoca della proposta non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.

#### Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte e' coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti anche colposi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia puo' essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualita' di membro dell'equipaggio;

- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

#### **Art.5 - Beneficiari della prestazione**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.

#### **Art.6 - Cessione pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

#### **Art. 7 - Tasse ed imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **Art.8 - Oggetto del contratto del contratto e prestazioni garantite**

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce, ai beneficiari designati, il pagamento di un capitale il cui valore è calcolato secondo quanto previsto al successivo art.9 "Premio unico e capitale assicurato" delle presenti Condizioni di assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito da Credemvita.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4 "Rischio di morte" delle presenti Condizioni di assicurazione, la piena copertura assicurativa, fino al limite massimo di euro 150.000,00, viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel "modulo di buona salute" non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute dell'Assicurando.

**Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, come definito al successivo art.9 "Premio unico e Capitale assicurato" delle presenti Condizioni di assicurazione, una somma pari all'importo del premio unico.**

**Credemvita non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:**

\* di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

\* di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;

\* di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

**Art.9 - Premio unico e capitale assicurato**

A fronte del versamento del premio unico il capitale assicurato per ciascun periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- capitale assicurato iniziale;
- durata del contratto;
- tasso effettivo periodico.

Più precisamente il capitale assicurato, nel corso di ciascun periodo di durata contrattuale, sarà uguale al debito residuo di un prestito (il cui valore coincide con il "capitale assicurato iniziale") rimborsabile, nel regime dell'interesse composto, mediante rate costanti posticipate (la cui frequenza coincide con la "frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale") sulla base del "tasso effettivo periodico" (ammortamento alla francese).

L'ammontare di detti capitali assicurati, nel periodo compreso fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è riportato sia sulla proposta di assicurazione sia sull'appendice emessa contemporaneamente alla polizza di assicurazione che è parte integrante del presente contratto.

E' possibile che particolari condizioni di salute dell'Assicurato comportino un aumento del premio unico dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell'entità dell'aumento del premio unico ed Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato nella proposta di assicurazione, con le modalità previste al successivo art.11 "Conclusione del contratto e pagamento del premio unico" delle presenti Condizioni di assicurazione, solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.

**Art.10 - Durata del contratto ed età dell'Assicurato**

La durata di questo contratto viene fissata dal Contraente tra un minimo di 1 anno ad un massimo di 20 anni.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'età dell'Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni e non potrà essere superiore ai 65 anni; in ogni caso l'età dell'Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.

**Art.11 - Conclusione del contratto e pagamento del premio unico**

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base della delega rilasciata dal Contraente all'atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il conto corrente del Contraente stesso; tale addebito verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza Credemvita addebiterà il premio unico dovuto sul conto corrente indicato sulla proposta di assicurazione (eventualmente comprensivo dell'aumento di cui al precedente art.9 "Premio unico e Capitale assicurato" delle presenti Condizioni di assicurazione), solo se accetterà di assumere il rischio.

In caso di rifiuto dell'assunzione del rischio ovvero nel caso in cui si renda necessario effettuare degli accertamenti sanitari, Credemvita invierà tempestivamente al domicilio del Contraente lettera con l'evidenza del rifiuto dell'assunzione del rischio ovvero degli accertamenti richiesti.

**Art.12 - Riscatto**

La presente polizza non ammette valore di riscatto

**Art.13 - Liquidazioni**

Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

- originale di polizza ed eventuali appendici
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:

- se il Contraente ha lasciato testamento;
- se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
- l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
- l'eventuale stato di gravidanza della vedova;

- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori  
od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;  
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

#### **Art.14 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

#### **Art.15 - Modalità pagamento premi**

Il pagamento del premio unico dovrà essere effettuato mediante addebito del conto corrente del Contraente.

#### **Art. 16 - Norme Finali**

16.1 - La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

16.2 - Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

#### **Art. 17 - Legge applicabile**

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

**Credemvita S.p.A.**

# GLOSSARIO

## TERMINOLOGIA GENERALE

- **DEFINIZIONI GENERALI**
- **POLIZZA – DEFINIZIONI**
- **PREMIO - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**
- **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

### DEFINIZIONI GENERALI

#### **appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

#### **assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

#### **beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

#### **carezza**

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

#### **cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario

#### **compagnia**

Vedi società

#### **conclusione del contratto**

Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

#### **condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

#### **condizioni generali**

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

#### **condizioni speciali**

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

#### **contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

#### **decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

**dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**diritto proprio (del beneficiario)**

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione

**estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

**fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

**impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**impresa di assicurazione**

Vedi "società".

**intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

**pegno**

Vedi "cessione"

**perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

**principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**questionario sanitario (o anamnestico)**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

**quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**recesso (o ripensamento)**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**riscatto**

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**riscatto parziale**

Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**vincolo**

Vedi "cessione".

**POLIZZA - DEFINIZIONI****contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita

intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.

#### **polizza di puro rischio**

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

### **PREMIO - DEFINIZIONI**

#### **premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

#### **sovrappremio**

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

### **PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI**

#### **garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

#### **prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

#### **capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

### **TERMINOLOGIE SPECIFICHE**

#### **tasso annuo nominale**

E' il tasso sulla base del quale tenuto conto della "Frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale", utilizzando il regime degli interessi composti, si calcola il capitale assicurato tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

#### **frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale:**

E' il periodo (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile) con il quale decresce il capitale assicurato iniziale.

#### **tasso effettivo periodico**

E' il tasso ottenuto dividendo il "Tasso annuo nominale" per la "Frequenza di decrescenza del capitale assicurato iniziale" (12 se mensile, 6 se bimestrale, 4 se trimestrale, 3 se quadrimestrale, 2 se semestrale, 1 se annuale).



CREDEM VITA

# Key Man

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60023) senza visita medica.

**Contraente - Assicurato**

Contraente: se persona fisica indicare cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale; se società indicare ragione sociale, indirizzo e partita IVA

Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

**estremi della proposta**

progressivo n. <b>P/</b>	decorrenza	durata (anni)	scadenza
beneficiario in caso morte: cognome, nome e data di nascita			

**dati relativi al premio**

premio unico	capitale assicurato iniziale	tasso annuo nominale	frequenza decrescenza capitale ass. iniziale
--------------	------------------------------	----------------------	--

Dichiarazione "stato di buona salute" dell'Assicurato:

- 1) Gode attualmente di buona salute ?  Sì  No
- 2) Gode o è in attesa di pensioni di invalidità ?  Sì  No
- 3) Ha sofferto o soffre attualmente di malattie dell'apparato respiratorio/cardiocircolatorio/digerente/osteoarticolare, del sistema nervoso e della psiche, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di diabete melito o del sistema endocrino-metabolico ?.....  Sì  No
- 4) Ha subito o deve subire un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale o frattura di arti ?.....  Sì  No
- 5) Ha interrotto la sua attività lavorativa per più di 15 giorni lavorativi consecutivi nel corso degli ultimi 24 mesi per malattia o infortunio ?.....  Sì  No
- 6) E' mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un'altra Compagnia ?.....  Sì  No

**Il sottoscritto Assicurato dichiara ai sensi dell'art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l'evento assicurato della presente proposta di assicurazione è sulla di lui vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto.**

firma Assicurato

Consenso privacy: Preso atto dell'informativa consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'abbiamo informata sull'uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003). Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Lei può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per l'attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti:

Contraente:  dò il consenso  nego il consenso      Assicurato:  dò il consenso  nego il consenso

firma Contraente

firma Assicurato

Il sottoscritto Contraente: • Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni tutte contenute nella proposta a sue mani; • Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l'annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.); • Dichiaro di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto. • Proscioglio dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Credemvita s.p.a., anche dopo l'eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall'Assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative. • Si dichiara informato che anche nei casi non espressamente previsti l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Credemvita S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto. • Prende quindi atto del diritto a lui spettante di poter recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto (data di decorrenza del contratto) così come previsto e con le modalità stabilite dall'art. 3 delle condizioni di assicurazione. • Autorizza Credemvita s.p.a., ove la medesima Società accetti l'assunzione del rischio, ad addebitare il proprio conto corrente sotto indicato per l'ammontare del premio unico, fermo restando che nel caso che le proprie condizioni di salute comportassero un aumento di tale premio unico, come previsto all'art.9 delle condizioni di assicurazione, l'autorizzazione all'addebito del nuovo importo (premio unico più aumento) è subordinato ad una propria specifica accettazione scritta di tale aumento. • Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell'incarico, il mandato a ritirare, custodire e amministrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell'accettazione da parte vostra della presente proposta.

**Dichiara di aver ricevuto il "Fascicolo informativo" di Key Man (tariffa 60023).**

firma Contraente

conto corrente: indicare denominazione Banca, codice rapporto (ABI, CAB, numero) ed intestazione

luogo e data

firma Contraente

**Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente ai sensi dell'art.1341 cod. civ. i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità); art.4 Rischio morte; art.8 Oggetto del contratto e prestazioni garantite; art.9 Premio unico e Capitale assicurato; art.11 Conclusione del contratto e pagamento del premio unico; art.15 Modalità pagamento premi; art.16 Norme finali.**

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

firma Contraente

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it



Mod.A4/CRV 3799/A/03/09/PDF/0102



# Key Man

Soggetto collocatore:

Proposta di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente ed a premio unico (tariffa 60023) senza visita medica.

## estremi della proposta

progressivo n. <b>P/</b>	decorrenza	durata (anni)	scadenza
beneficiario in caso morte: cognome, nome e data di nascita			

## dati relativi al premio

premio unico	capitale assicurato iniziale	tasso annuo nominale	frequenza decrescenza capitale ass. iniziale
--------------	------------------------------	----------------------	--

## periodo e capitale assicurato

Descrizione

FAC SIMILE

firma Contraente


**X**

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it  
3 - per CREDEMVITA



Mod. A4/CRV 3799/A/03/09/PDF/0202

**I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo di “Key Man” (TARIFFA 60023) sono aggiornati al 31 marzo 2009.**



Credemvita S.p.A. – Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n. 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00105 - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, Operazioni di Capitalizzazione e Gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il decreto n. 19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G. U. n. 99 del 29 aprile 1992 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) Tel. +39 0522 586000 - Fax +39 0522 452704 - [www.credemvita.it](http://www.credemvita.it) - [info@credemvita.it](mailto:info@credemvita.it)

